

**TRIBUNALE DI ROMA**

**XIV<sup>a</sup> Sezione Civile - G.D. Dott.ssa Barbara Perna**

**Stato passivo esecutivo**

**Procedura di liquidazione controllata n. 15/2025**

Nei confronti di Coccia Valentina, C.F. CCCVNT75H65H501U;

\*

**PREMESSO CHE**

- Con PEC del 27 gennaio 2025 lo scrivente liquidatore ha provveduto a richiedere ai creditori di Coccia Valentina risultanti dall'elenco depositato in atti la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.
- Con altra PEC del 27 gennaio 2025 lo scrivente liquidatore ha provveduto a richiedere all'istituto A.T.E.R. del Comune di Roma, quale creditore di Cardone Andrea [coniuge della ricorrente], la trasmissione della medesima domanda in quanto pendente su quest'ultimo la procedura di liquidazione controllata R.G. 14/2025.
- Alla richiesta summenzionata veniva allegata la sentenza di apertura di entrambe le liquidazioni, dalla quale risultava il nominativo di Coccia Valentina.
- Nel corso dei tre mesi successivi pervenivano allo scrivente liquidatore le domande di partecipazione dai seguenti creditori **IFIS Npl Investing S.p.A.** – PEC del 3 febbraio 2025; **Banca Progetto S.p.A. in S.A.** – PEC del 28 marzo 2025; **Kruk Investimenti S.r.l.** – PEC del 18 febbraio 2025; **Cassa Mutua M.A.S.A.F.** – PEC del 10 aprile 2025; **MeG Consulting S.r.l.** – PEC del 21 febbraio 2025; **O.C.C. “I diritti del debitore – Segretariato Sociale Roma”** – PEC del 27 marzo 2025.
- Con successiva PEC del 17 aprile 2025, **l'istituto A.T.E.R.** del Comune di Roma ha trasmesso la domanda di ammissione al passivo di Coccia Valentina dichiarando che *“in seguito a verifiche anagrafiche e reddituali è emerso che la coniuge del signor Cardone, **signora Valentina Coccia**, è componente del nucleo familiare convivente e risiede stabilmente nell'immobile ATER sopra citato”* e che, anche in applicazione della Legge Regionale del Lazio n. 12/1999, ai sensi dell'art. 12, V comma, ultimo capoverso, *“Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario”*.
- Seppur fossero decorsi i termini previsti dall'art.270, comma 2, lettera d) C.C.I.I. per considerare la domanda tempestiva, tuttavia la domanda tardiva dell'istituto A.T.E.R. del

Comune di Roma, che ha dovuto effettuare preliminarmente verifiche anagrafiche per esaminare la posizione della debitrice, è stata considerata ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, comma 5, C.C.I.I., seppur nei limiti indicati nel progetto di stato passivo delle domande tardive appositamente predisposto dallo scrivente.

- In data 28 maggio 2025 lo scrivente liquidatore provvedeva a depositare nel fascicolo telematico ed a notificare a tutti i creditori il progetto di stato passivo delle domande tardive.

- Nei 15 giorni successivi non perveniva allo scrivente alcuna contestazione e/o osservazione da parte dei creditori insinuatisi.

- Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 225 e 275 C.C.I.I., il creditore ammesso tardivamente, non essendo ancora incominciate le operazioni di riparto dell'attivo della presente liquidazione, concorrerà unitamente agli altri creditori alla futura ripartizione, nel rispetto comunque dei gradi di privilegio e del criterio proporzionale.

\*\*

Tutto ciò premesso, lo scrivente liquidatore

### DEPOSITA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 273, comma 3 C.C.I.I., il seguente

#### STATO PASSIVO DEFINITIVO

<b>Creditore: IFIS Npl Investing S.p.A.</b> C.F. 04570150278 - data domanda 3 febbraio 2025 pec sovraindebitamento@bancaifis.legalmail.it Iban: IT 03 J 03205 02000 000000039579		
<b>Grado richiesto</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Proposta del Liquidatore</b>
Non specificato	€. 95.729,81	Avendo l'istituto fornito la prova del proprio credito depositando gli atti giustificativi della propria domanda, lo scrivente liquidatore ammette il credito così come indicato. Tuttavia, stante l'assenza di indicazioni in merito, tale credito viene ammesso <b><u>in chirografario.</u></b>

<b>Creditore: Banca Progetto S.p.A. in A.S.</b> C.F. 02261070136 - data domanda 28 marzo 2025 pec sinistricqs@pec.bancaprogetto.it Iban: IT36 S050 1501 6000 0000 0505 050		
<b>Grado richiesto</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Proposta del Liquidatore</b>
Privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c.	€.44.175,52	Avendo l'istituto di credito fornito la prova dell'esistenza del proprio credito producendo la relativa documentazione, <b>il</b>

		<p><b>liquidatore ammette il credito nell'importo richiesto.</b> A tale credito, tuttavia, non può essere riconosciuto il grado di privilegio richiesto dal creditore in quanto il privilegio ex art 2751 bis n.1 c.c. è previsto esclusivamente in favore del lavoratore dipendente, il quale può farlo valere nei confronti del proprio datore di lavoro. Tale privilegio, pertanto, non può essere ceduto a terzi, i quali non hanno alcun rapporto diretto con il datore di lavoro, né può essere riconosciuto all'istituto cessionario per gli stipendi futuri.</p> <p><b><u>Per tale motivo, lo scrivente liquidatore ritiene di dover ammettere il credito in chirografo.</u></b></p>
--	--	--

<p><b>Creditore: Kruk Investimenti S.r.l.</b> C.F. 11759870964 - data domanda 18 febbraio 2025 pec: sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it Iban: IT97Z0100501600000000017412</p>		
Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Chirografario	€.32.440,30	<p>L'istituto di credito fornito la prova dell'esistenza del proprio credito producendo tutti gli atti relativi alla cessione del credito in suo favore dalla Unicredit S.p.A., comprensivo della lista dei crediti ceduti all'interno della quale risulta indicata la posizione relativa a Cardone Andrea, di cui la debitrice risulta fidejussore [cfr. pag.28 "allegati.pdf"], il decreto ingiuntivo n.8642/2023 emesso dal Tribunale di Roma in suo favore e la relativa notifica al debitore, nonché l'atto di precetto successivamente notificato e l'atto di pignoramento presso terzi dal quale risulta l'importo indicato.</p> <p><b>Pertanto, il liquidatore ammette come da richiesta ben precisando che, trattandosi di debito di cui risponde quale garante, la debitrice ne risponderà per la quota eccedente rispetto a quanto incassato dal creditore all'esito della procedura di liquidazione pendente sul coniuge garantito,</b></p>

**Cardone Andrea.**

**Creditore: Cassa Mutua M.A.S.A.F.**

C.F. 80094790583 - data domanda 10 aprile 2025

pec arnaldodelvecchio@ordineavvocatiroma.org

Iban: IT32X0103003389000001014244

Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Non specificato	€.17.752,89	Avendo l'istituto fornito la prova del proprio credito depositando gli atti giustificativi della propria domanda, lo scrivente liquidatore ammette il credito così come indicato. Tuttavia, stante l'assenza di indicazioni in merito, tale credito viene ammesso <b><u>in chirografario.</u></b>

**Creditore: Meg Consulting S.r.l.**

p.iva: 09287231212 - data domanda 21 febbraio 2025

pec: meg.consulting@pec.it

Iban: IT62V0538703411000035596077

4 di 7

Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Prededuzione	€ 7.320,00	Il creditore, advisor della ricorrente che ha predisposto e depositato il ricorso introduttivo della presente procedura, ha fornito la prova del conferimento dell'incarico da parte della debitrice mediante il deposito del contratto di consulenza. All'interno del medesimo venivano indicati i compensi pattuiti e l'importo oggi indicato risulta coerente con l'incasso dell'anticipo ivi indicato. Il liquidatore ammette il credito qualificandolo privilegiato ex art. 2751 bis, n.2, c.c., da soddisfare con la preferenza di cui all'art. 277 C.C.I.I. .

**Creditore: O.C.C. "I diritti del debitore – Segretariato Sociale Roma"**

C.F. 05039630875 - data domanda 27 marzo 2025

pec: occroma@pec.it

Iban IT 58 A 02008 16926 000106595459

Grado richiesto	Richiesta	Proposta del Liquidatore
Prededuzione ex art. 6 C.C.I.I.	€.9.500,00	Il creditore rappresenta l'Organismo di Composizione della Crisi che ha svolto, per il tramite dello scrivente, l'attività di gestore prodromica all'apertura della presente procedura. Essendo stato confermato anche quale liquidatore della

		procedura, tale credito va senz'altro ammesso ed andrà soddisfatto in prededuzione rientrando, anche per i compensi da gestore, nelle spese della presente procedura. Non avendo specificato le proporzioni di tale compenso, previsto anche per la posizione della coniuge del Cardone, il compenso indicato dall'O.C.C. si ritiene ammesso nella presente procedura per il 50% della somma indicata. In ogni caso, sarà l'Ill.mo G.D., all'esito della procedura a liquidare i compensi complessivi spettanti all'O.C.C., eventualmente confermando quelli pattuiti per l'attività di gestore.
--	--	--

<b>Creditore: Agenzia delle Entrate Riscossione</b> p.iva: 13756881002 - data domanda 21/02/2025 pec: laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it Iban IT11N0306905000100000014778		
<b>Grado richiesto</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Proposta del Liquidatore</b>
Privilegio mobiliare Grado 18 artt. 2749, 2752 e 2778 n.18 c.c.	€. 1.106,68	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, avendo il creditore fornito la prova dell'esistenza di tale credito.
Privilegio mobiliare Grado 20 artt. 2752 e 2778 n.20 c.c.	€.1.634,08	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, avendo il creditore fornito la prova dell'esistenza di tale credito.
Privilegio mobiliare Grado 20 artt. 2749, 2752 e 2778 n.20 c.c.	€.65,16	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, avendo il creditore fornito la prova dell'esistenza di tale credito.
Chirografo	€.975,51	Il liquidatore ammette come da richiesta del creditore, avendo il creditore fornito la prova dell'esistenza di tale credito.

<b>Creditore: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma A.T.E.R di Roma</b> p.iva: 00885561001 - data domanda 17 aprile 2025 pec: paolapellegrino1@ordineavvocatiroma.org - avvocatura@cert.aterroma.it Iban: IT 92 P 08327 03221 000000003786		
<b>Grado richiesto</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Proposta del Liquidatore</b>
Privilegio ex art. 2764 c.c.	€.49.512,44	L'istituto ha fornito la prova dell'esistenza del proprio credito producendo il contratto di locazione originario, il subentro nell'assegnazione del sig. Cardone Andrea alla madre deceduta il 26 febbraio 2021, protocollato il 1° giugno 2022. Lo stesso istituto, che chiede il pagamento di canoni di locazione impagati dalla madre del coniuge della ricorrente

[ex assegnataria dell'immobile popolare] a far data dal luglio 2010, ha altresì allegato richiesta di pagamento di tali canoni del 2017 e l'istanza di subentro del 2022, comprovando l'interruzione di eventuali termini prescrizionali del credito.

Lo scrivente gestore, pertanto, ammette il credito per l'importo richiesto.

Tuttavia, atteso che la medesima normativa indicata dal creditore prevede che *"Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario"*, lo scrivente liquidatore ritiene che il debito a carico di Coccia Valentina va limitato ai canoni insoluti maturati a partire dal giugno 2022 [mese dell'avvenuto protocollo], non avendo l'istituto creditore prodotto certificato di residenza storico attestante subingresso in data antecedente.

**Pertanto, il credito ammesso è pari a complessivi €.17.488,73.**

In merito al privilegio ex art.2764 c.c., lo scrivente liquidatore evidenzia che il privilegio speciale previsto da tale articolo si esercita esclusivamente sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile. Tale privilegio, inoltre, sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, come nel caso di specie.

**Ciò posto, non rinvenendosi beni all'interno dell'immobile dai quali ricavare frutti da destinare al creditore privilegiato, lo scrivente liquidatore ritiene di dover ammettere il credito in chirografo.**

**Lo scrivente liquidatore, in definitiva, propone l'ammissione del credito complessivo di €.17.488,73 in chirografo.**

In definitiva, la massa passiva riferita alla debitrice Coccia Valentina può essere così riassunta:

1. Crediti prededucibili [compensi O.C.C. concordati]: €.9.500,00.
2. Crediti privilegiati mobiliari [di qualsiasi grado]: €.10.125,92.
3. Crediti chirografari: €.208.562,76.

Il tutto, per complessivi €.228.188,68.

Somma alla quale aggiungere i compensi spettanti all'O.C.C. per l'attività di liquidatore, così come verranno liquidati dall'Ill.mo G.D. all'esito della presente procedura. Va altresì precisato che compensi per l'attività di gestore [prededucibili], concordati con la debitrice al momento della presentazione della domanda ed indicati dall'O.C.C. nella propria insinuazione al passivo,



saranno oggetto di valutazione e di liquidazione da parte del G.D. all'esito della presente procedura e, pertanto, potranno subire modifiche.

Ai sensi dell'art. 273, comma 3, C.C.I.I., pertanto, il sujesteso stato passivo viene depositato in cancelleria, divenendo esecutivo.

Lo stesso, inoltre, verrà comunicato a tutti i creditori summenzionati e verrà pubblicato sul sito web del Tribunale di Roma.

*Salvis Juribus*

Giugliano in Campania (NA), li 16 giugno 2025

Avv. Cristiano La Marca